

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO sottoscritto il 15/01/2024 ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Il giorno **03 maggio 2024**, alle ore 10,05 presso l'Ufficio di Dirigenza dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "G. Giorgi" di Potenza, è sottoscritta la presente intesa, ai sensi:

- del comma 3-bis dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001;
- dell'art. 8 e dell'art.30 comma 4 del CCNL scuola sottoscritto il 18/01/2024, (da ora CCNL);
- del CCNI siglato l'8 settembre 2023 dal MIUR e le OO. SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca riguardante l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- della nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 di assegnazione delle risorse MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2023/2024;

finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del suddetto Istituto.

L'intesa è sottoscritta tra:

la delegazione di parte pubblica	Dirigente Scolastico Prof. Michele Carmine NIGRO
la RSU d'istituto	CGIL - Prof. Davide SQUILLANTE
	SNALS – Assistente amm.va. Flavia GIUGLIANO
	GILDA - Prof.ssa Francesca D'ANGELO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Giovanni Giorgi" di Potenza. Esso si applica allo scopo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici erogati, incentivare la performance organizzativa e individuale, riconoscere e remunerare il merito, garantendo contemporaneamente i diritti di lavoratrici e di lavoratori. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024 e, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo. E' modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applicano il CCNL del 18/01/2024, il D. Lvo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, i CCNI e i CCIR vigenti nonché la legislazione scolastica vigente, ed in particolare la L. n. 107 del 13 luglio 2015.

Si rimanda all'art. 8 del CCNL 2019-2021.

Art. 2 – Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale. Il testo dell'interpretazione autentica viene allegato al contratto e pubblicato all'albo sindacale on-line.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio. I soggetti titolari di rappresentatività sindacale ai fini delle Relazioni Sindacali d'Istituto sono:

- I membri della RSU;
- I lavoratori interni accreditati con nota scritta da parte delle segreterie delle OO.SS.;
- Rappresentanti esterni delle OO.SS.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza tra le parti. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle attività previste dagli artt. 5,6,8 e 30 del CCNL 2019/21. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 10 lett. b1);
- d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 10 lett. b2).

Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative. Essa viene avviata dal dirigente scolastico con la convocazione delle RSU per formalizzare la propria proposta contrattuale. La convocazione deve avvenire in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 art. 30 comma 4 lettera c) indicate accanto ad ogni voce:

- c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
- c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
- c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

Art. 8 – Confronto

Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce (art.30 comma 9 lettera b):

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;

b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Art. 9 - Accesso agli atti ed esercizio del patrocinio

I membri della R.S.U. e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 30 CCNL 2019-2021. Copie degli atti richiesti vengono "consegnate" dopo essere stati espunti di eventuali riferimenti a soggetti terzi.

I rappresentanti sindacali nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, hanno diritto di accesso, con le limitazioni di cui al comma precedente, a tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo oggetto della richiesta medesima.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio della scuola e sul sito web, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per l'attività sindacale un locale da individuare al bisogno, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'orario di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della vigilanza dell'ingresso principale, per cui n. 2 (due) unità di personale ausiliario e n. 1 (una) unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. a) del CCNQ del 4 dicembre 2017, spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura

sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

I contingenti minimi di personale in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Secondo quanto previsto dalla L.146/90 e successive modificazioni e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell'8.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. i servizi amministrativi e generali devono essere garantiti esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni e nelle limitazioni sotto elencate:

- a. svolgimento di scrutini finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
- b. procedimenti amministrativi la cui mancata esecuzione nei giorni dello sciopero determini danni patrimoniali per la scuola, il personale o terzi: il DSGA, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
- c. in tutti gli altri casi non espressamente indicati, il DS riorganizzerà il servizio del personale ATA NON SCIOPERANTE.

Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente non potrà essere impedita l'adesione allo sciopero. Nel caso in cui non si abbiano indicazioni preventive certe relative alla quota di personale che aderisce allo sciopero, il servizio del personale che non partecipa allo sciopero può essere riorganizzato in modo da assicurare la vigilanza sugli alunni. In caso di sciopero, il DS, su richiesta della R.S.U. e/o dei rappresentanti delle OO.SS. riconosciute, consegna copia della comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione, trasmessa all'U.S.R. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 – Campo di applicazione

I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio nella scuola; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'Emergenza. Sono parimente tutelati tutti i soggetti che avendo, a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 16 – Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- b. valutazione dei rischi esistenti: elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
- c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare, compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 17 – Doveri del personale in materia di sicurezza

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Il personale collaboratore scolastico della scuola deve indossare durante l'orario di servizio i dispositivi individuali di protezione, in regola con le normative di sicurezza previste dal T.U. n. 81/2008, forniti dall'istituzione scolastica.

Art. 18 – Servizio di prevenzione e protezione

Nell'Istituzione scolastica, il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti.

I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Il RSPP è designato dal D.S. tra il personale in possesso delle necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia altra possibilità. La funzione di RSPP dell'Istituto è svolta dal Prof. Benedetto Donato. Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione della scuola è il Prof. Benedetto Donato, gli addetti allo stesso sono i docenti Morano Egidio, Fabbri Michele ed il collaboratore scolastico sig. Pepe Gaetano.

Art. 19 – Sorveglianza sanitaria

Come da documento di valutazione dei rischi, elaborato ai sensi della normativa vigente presso questo Istituto non sono evidenziati rischi per la salute derivanti da esposizione a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D. Lgs. 77/92 e nello stesso D. Lgs. 626/94 e successive modifiche. Il personale addetto all'ufficio di segreteria dovrà attenersi ai limiti imposti dalla normativa vigente in relazione all'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 20 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il D.S. direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che lo presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La riunione si è svolta il giorno 28 settembre 2023. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Art. 21 – Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono necessari dalla contingenza ed informa,

tempestivamente, l'ente locale proprietario. Quest'ultimo, con tale richiesta formale, diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 22 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro viene garantita attraverso l'integrazione delle seguenti forme:

- documentazione e comunicazione;
- formazione e informazione;
- organigrammi e comportamenti;
- dotazioni e strumenti.

Tutte le forme sopra richiamate dovranno risultare conformi e coerenti con quanto prescritto nel D. L.vo 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni. Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate le attività di informazione, formazione ed aggiornamento obbligatorie nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza 21 dicembre 2011. L'attività di formazione è considerata attività in servizio e pertanto sarà svolta durante l'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica. In caso di svolgimento al di fuori dell'orario di servizio, il personale ATA potrà recuperare le ore prestate in eccedenza nei periodi di minori esigenze di servizio, secondo la programmazione disposta dal DSGA.

Per il personale docente la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sarà inserita nel monte ore annuale previsto dal CCNL per le attività funzionali.

Art. 23 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un lavoratore eletto dagli altri lavoratori o designato dalle organizzazioni sindacali. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/08.

I lavoratori hanno diritto a riunirsi per decidere in merito all'elezione di un loro rappresentante.

Nel caso in cui i lavoratori non intendano eleggere un loro rappresentante o non vi siano persone disposte ad assumersi tale ruolo, il Dirigente Scolastico comunicherà all'INAIL tale situazione in modo che si attivi la procedura per l'individuazione del rappresentante territoriale o di comparto.

Nelle scuole con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali nella scuola. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della scuola al loro interno.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista nell'incontro annuale di formazione e sicurezza. La durata dell'incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge: segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall'art. 50 del D. Lgs. n. 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che, a richiesta del medesimo, devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione e verifica della prevenzione nella scuola. E' altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- è tenuto a fare uso strettamente connesso alla funzione di informazioni e documentazioni;
- deve partecipare alla formazione specifica prevista con un programma base min. di 32 ore;

- deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Istituto è il prof. Squillante Davide.

Art. 24 - Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUARTO - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. IN RELAZIONE AL PTOF

Art. 25 – Orario flessibile del personale A.T.A.

L'articolazione dell'orario di lavoro può essere perseguita anche attraverso l'istituto della flessibilità, tenendo conto delle necessità di funzionamento, dell'esigenza di migliorare l'efficienza dei servizi e dei bisogni dell'utenza. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario d'inizio del lavoro ovvero nell'anticipare quello di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà. Le unità di personale da ammettere all'orario flessibile sono determinate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, valutate le esigenze dell'istituzione. Qualora il personale richiedente la fruizione dell'orario flessibile sia quantitativamente superiore alle necessità di servizio, si farà ricorso, in prima istanza, alla posizione in graduatoria d'istituto e successivamente alla rotazione. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 26 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 27 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 28 – Formazione del personale docente e A.T.A.

Per il personale docente, ai fini delle adesioni ai corsi di formazione e aggiornamento a numero chiuso, in caso di domande in esubero, si procederà nel modo seguente:

- a. dare la precedenza al personale che insegna materie attinenti al corso;
- b. effettuare un sorteggio aperto agli interessati escludendo il personale che sarà collocato in quiescenza il 1° settembre dell'anno successivo;
- c. effettuare una rotazione.

Per il personale A.T.A., l'articolazione dei percorsi formativi è individuata su quattro tipologie:

- a. aggiornamento finalizzato all'accrescimento delle competenze;
- b. formazione specialistica;
- c. formazione finalizzata alla mobilità all'interno dell'area;
- d. formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.

Il personale A.T.A. che partecipa a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa per garantire l'assolvimento della frequenza dei corsi. Tenuto conto degli artt. 63 e 66 del C.C.N.L. 2006-2009, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sentito il personale interessato, predisporrà il piano di formazione destinato a tutto il personale A.T.A.

TITOLO QUINTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.

Art. 29 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole dichiaratisi disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. I relativi compensi sono a carico del Fondo per i compensi accessori dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 30 – Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA impegnato nei Progetti nazionali e comunitari

Le figure previste nell'ambito di ciascun progetto, già definite nei bandi nazionali, saranno oggetto di un procedimento che prevede preliminarmente e obbligatoriamente l'individuazione di personale interno alla istituzione scolastica. In caso di esito negativo si potrà ricorrere a personale esterno. Tutta la procedura sarà conforme ai *“principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.”*

La selezione del personale, docente ed ATA, avverrà tramite pubblicazioni di bandi/avvisi finalizzati al riconoscimento di tutte le professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, a partire dalla fase di progettazione, fino alla fase di rendicontazione e caricamento di dati e documenti sulle piattaforme previste. Il personale sarà utilizzato garantendo che l'espletamento delle attività non interferisca con l'ordinaria attività di lavoro e l'equilibrio dell'impegno richiesto ai singoli lavoratori, sia nell'ambito del Progetto, che all'interno dei progetti autorizzati per ciascun anno scolastico, in modo da ripartire equamente carichi di lavoro e responsabilità.

Art. 31 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

L'utilizzazione del personale ATA avviene secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente Scolastico, formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'Istituto contenuti nel PTOF. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, sia attraverso il lavoro straordinario oltre l'orario d'obbligo, sia con l'intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del

comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri.

L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può, di norma, superare le 9 ore.

Art. 32 - Criteri e modalità per l'utilizzazione del Personale ATA nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d'Istituto.

L'individuazione del Personale ATA da utilizzare nelle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto avverrà sulla base dei criteri generali di seguito indicati:

- competenze specifiche riferite alle attività aggiuntive programmate ed ai singoli progetti;
- disponibilità ad assumere e assolvere incarichi in orario d'obbligo e/o in orario aggiuntivo;
- rotazione tra il personale disponibile.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 33 – Risorse disponibili

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione prot. n. 10938 del 15 novembre 2023, emesso dal dirigente scolastico secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente ha fornito informazione alla parte sindacale circa l'ammontare delle risorse, in quanto, non essendo contrattabile, il loro importo totale diventa oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 34 – Ripartizione Fondo MOF a.s. 2023/2024 (art. 78 CCNL 2019/2021)

Le risorse del MOF per l'anno scolastico 2023/2024, di cui all'art. 78 del CCNL 2019/2021, assegnate con Nota Ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, ammontano ad € **80.404,97** (lordo dipendente), così ripartite:

Tipologie delle risorse	Importo lordo dipendente
Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 53.509,95
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 3.569,52
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 3.180,23
Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo	€ 3.245,54
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.115,28
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio	€ 1.066,54
Valorizzazione del personale scolastico	€ 13.717,91
Totale	€ 80.404,97

Le risorse non spese nel precedente esercizio finanziario, desunte dal prospetto SIRGS stampato alla data del 23 settembre 2023, ammontano complessivamente a € **3.132,33** (lordo dipendente), così distinte:

Capitolo	P/G	Tipologie delle risorse	Importo lordo dipendente
2549	05	Fondo dell'istituzione scolastica	€ 1.460,29
2549	06	Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo	€ 1.374,25
2549	12	Attività complementari di educazione fisica	€ 297,79
Totale			€ 3.132,33

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno scolastico ed oggetto del presente contratto sono le seguenti:

DESCRIZIONE		Importo lordo dipendente
FIS anno scolastico 2023/2024		53.509,95
FIS anno scolastico 2022/2023 (ECONOMIE)		1.460,29
VALORIZZAZIONE del personale scolastico a. s. 2023/2024		13.717,91
TOTALE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (F.I.S.)		68.688,15
INDENNITÀ di DIREZIONE DSGA		4.410,00
INDENNITÀ di DIREZIONE sostituto DSGA		510,35
FONDO DI ISTITUTO (F.I.S) DA RIPARTIRE		63.767,80
Quota DOCENTI	70%	44.637,46
Quota ATA	30%	19.130,34
FUNZIONI STRUMENTALI a. s. 2023/2024		3.569,52
FUNZIONI STRUMENTALI a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)		0,00
FUNZIONI STRUMENTALI TOTALE DISPONIBILITÀ		3.569,52
INCARICHI SPECIFICI a. s. 2023/2024		3.180,23
INCARICHI SPECIFICI a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)		0,00
INCARICHI SPECIFICI TOTALE DISPONIBILITÀ		3.180,23
ORE ECCEDENTI a. s. 2023/2024		3.245,54
ORE ECCEDENTI a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)		1.374,25
ORE ECCEDENTI TOTALE DISPONIBILITÀ		4.619,79
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUC. FISICA a.s. 2023/2024		2.115,28
ATTIVITA' COMPL/RI ED. FISICA a. s. 2022/2023 (ECONOM.)		297,79
ATTIVITA' COMPL/RI ED. FISICA TOT. DISPONIBILITÀ		2.413,07
PROGETTI AREE A RISCHIO a. s. 2023/2024		1.066,54
PROGETTI AREE A RISCHIO a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)		0,00
PROGETTI AREE A RISCHIO TOTALE DISPONIBILITÀ		1.066,54
TOTALE FONDO MOF anno scolastico 2023/2024		€ 80.404,97
TOTALE ECONOMIE anno scolastico 2022/2023		€ 3.132,33
TOTALE MOF DA RIPARTIRE		€ 83.537,30

I fondi destinati ai progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...), alla formazione del personale ed all'alternanza scuola-lavoro, in parte già determinati in quanto definiti negli avvisi emanati dalle varie autorità di gestione dei programmi operativi, saranno ricalcolati al momento della effettiva realizzazione.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

Art. 35– Finalizzazione del Fondo di Istituto

Coerentemente con le previsioni di legge e contrattuali, le risorse del Fondo di istituto, devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 56, sono suddivise, ai sensi dell'art. 88 CCNL 2006/2009, tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **44.637,46** e per le attività del personale ATA € **19.130,34 (importi lordo dipendente)**.

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nelle risorse finalizzate per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 36 – Stanziamenti Fondo Istituto (Personale docente)

Le attività da retribuite al personale docente con il Fondo di Istituto sono le seguenti:

- progettazione e svolgimento di attività volte ad ampliare l'offerta formativa e a garantirne il successo;
- progettazione, realizzazione e coordinamento di attività integrate con il territorio;
- attività di coordinamento e programmazione didattica della classe e di gruppi di interesse in funzione dell'interdisciplinarietà e della progettazione di interventi individuali di recupero, potenziamento ed integrazione;
- progettazione di attività interdisciplinari attuate in relazione alla flessibilità didattica;
- attività di ricerca ed elaborazione didattica in funzione dello sviluppo della professionalità del personale;
- attività aggiuntive di carattere collegiale.

I criteri di individuazione dei Docenti per le prestazioni aggiuntive, fatto salvo quando previsto dal comma 5 art. 25 del D.lgs. 165/2001 di competenza del Dirigente Scolastico, sono i seguenti:

- a) le attività extracurricolari e integrative previste dal PTOF, saranno assegnate secondo il seguente ordine prioritario:
 - Ai docenti promotori delle specifiche attività e/o titolari del progetto;
 - Ai docenti che diano la loro disponibilità, privilegiando la formazione acquisita;
 - Ai docenti in possesso di competenze e abilità specifiche richieste dal progetto;
 - Pari opportunità di accesso al progetto anche favorendo percorsi di formazione.
- b) I docenti titolari di funzione strumentale potranno accedere al fondo di istituto solo per attività o progetti non attinenti alla funzione assegnata;

Nel caso si verificano esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, il Dirigente Scolastico potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti delle disponibilità individuali del personale e con l'approvazione Collegio Docenti. Ne verrà informata la parte sindacale.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 35, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti e, dopo aver preso visione di tutte le attività previste dal PTOF e del relativo piano finanziario, si concorda di retribuire con il Fondo oggetto di contrattazione integrativa le seguenti attività e funzioni

PERSONALE DOCENTE (70%) = € 44.637,46	CCNL 2016-2018			CCNL 2019-2021			TOTALE Lordo dipendente
	N° ore	Importi orari	Importi totali (lordo dipendente)	N° ore	Importi orari	Importi totali (lordo dipendente)	
A1 - Attività di collaborazione con il Dirigente: Art. 88 c. 2 lett. "f"							
1° Collaboratore Dirigente Scolastico						1.050,00	1.050,00
2° Collaboratore Dirigente Scolastico						875,00	875,00
A2 - Supporto al modello organizzativo: Art. 88 c. 2 lett. "k"						-	-
Responsabile Area "Mediafor" (n. 1)						875,00	875,00
Responsabile Area I^ e II^ piano (n. 1)						875,00	875,00
Responsabile sede Seminario (n.1)						875,00	875,00
Commissione PTOF e PDM (n. 4 x 10 h)	40	€ 17,50	700,00			-	700,00
Commissione Elettorale (n. 2 x 10 h)	20	€ 17,50	350,00			-	350,00
Commissione organico (n. 2 x 15h)	30	€ 17,50	525,00			-	525,00
Commissione Orientamento (n. 8 x 6 h di cui 4h nel 2023 e 2h nel 2024)	32	€ 17,50	560,00	16	€ 19,25	308,00	868,00
Commissione viaggi di istruzione (n.1 x 9h)	3	€ 17,50	52,50	6	€ 19,25	115,50	168,00
Commissione alla salute e alla solidarietà (n.1 x 9h)	3	€ 17,50	52,50	6	€ 19,25	115,50	168,00
Commissione educazione interc./scambi con l'estero (n.2 x 9h)	6	€ 17,50	105,00	12	€ 19,25	231,00	336,00
Coordinatori di classe (34 classi x 24 ore di cui 7h nel 2023 e 17h nel 2024) + (2 classi articolate x 9 ore di cui 3h nel 2023 e 6h nel 2024) + (8 classi quinte x 2 ore di cui 1h nel 2023 e 1h nel 2024) + (6 prime x 2 ore di cui 1h nel 2023 e 1h nel 2024)	258	€ 17,50	4.515,00	604	€ 19,25	11.627,00	16.142,00
Coordinatori educazione civica (n.36 x n.1h)	0		-	36	€ 19,25	693,00	693,00
Coordinatore/tutor docenti neoassunti (n. 1 x 18h)	5	€ 17,50	87,50	13	€ 19,25	250,25	337,75
Referente alunni diplomati (n. 1 x 9 h)	3	€ 17,50	52,50	6	€ 19,25	115,50	168,00
Referente Orientamento (n. 1 x 18 h)	12	€ 17,50	210,00	6	€ 19,25	115,50	325,50
Referente cyberbullismo e legalità (n.1 x 9h)	3	€ 17,50	52,50	6	€ 19,25	115,50	168,00
Referente formulazione orario (n. 1 x 50 h)	50	€ 17,50	875,00			-	875,00
Referenti vigilanza fumo (n. 4 x 4 h di cui 1h nel 2023 e 3h nel 2024))	4	€ 17,50	70,00	12	€ 19,25	231,00	301,00
Direttori dei Dipartimenti (n. 7 x 6 h di cui 2h nel 2023 e 4h nel 2024)	14	€ 17,50	245,00	28	€ 19,25	539,00	784,00
Compenso per elaborazione PDP (n.148 PDP x 1 h) (previsto per PDP > = a 4)	148	€ 17,50	2.590,00			-	2.590,00
Tutor docenti anno di prova (n.2 x 4h)	0	€ 17,50	-	8	€ 19,25	154,00	154,00

Docenti tutor PFI escluse classi prime (gli importi saranno liquidati tenendo conto degli alunni seguiti) (n. 28 x 6 h di cui 6h nel 2023 e 3h nel 2024))	168	€ 17,50	2.940,00	84	€ 19,25	1.617,00	4.557,00
Docenti tutor PFI classi prime (gli importi saranno liquidati tenendo conto degli alunni seguiti) (n.6 x 14 h di cui 10h nel 2023 e 4h nel 2024)	60	€ 17,50	1.050,00	24	€ 19,25	462,00	1.512,00
Responsabili Laboratori (n. 13 x 6 h di cui 2h nel 2023 e 4h nel 2024)	26	€ 17,50	455,00	52	€ 19,25	1.001,00	1.456,00
Attività funzionali all'orientamento	155	€ 17,50	2.712,50			-	2.712,50
A3 - Attività aggiuntive di insegnamento Art. 88 c. 2 b			-			-	-
Progetti didattici PTOF			-	98	€ 38,50	3.773,00	3.773,00
A4 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Art. 88 c. 2 d			-			-	-
Progetti didattici PTOF			-	22	€ 19,25	423,50	423,50
TOTALE SOMME DA PAGARE			€ 18.200,00			€ 26.437,25	€ 44.637,25
ECONOMIA DI SPESA							€ 0,21
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE (Personale docente 70%)							€ 44.637,46

Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Attività ai sensi art. 88 del CCNL 29.11.2007	Ore	Importo lordo dipendente
flessibilità didattica (comma 2, lett.a)	0	€ 0,00
attività aggiuntive di insegnamento (comma 2, lett.b)	98	€ 3.773,00
attività funzionali all'insegnamento (comma 2, lett. d)	22	€ 423,50
compensi ai collaboratori del D.S comma 2, lett.f)	///	€ 1.925,00
indennità turno notturno, festivo p. educativo (comma 2, lett.g)	0	€ 0,00
indennità di bilinguismo e trilinguismo (comma 2, lett.h)	0	€ 0,00
compensi per ogni attività deliberata nel P.O.F. (comma 2, lett.k)	1959	€ 38.515,75
particolari impegni connessi valutazione alunni (comma 2, lett. l)	0	€ 0,00
TOTALE	2079	€ 44.637,25

Art. 37 – Funzioni Strumentali

Visto l'accordo nazionale concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33 del CCNL 2006/2009, con cui vengono disciplinati i valori unitari e i criteri utili per il pagamento delle funzioni strumentali, la somma destinata a tale istituto viene completamente utilizzata.

Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni, individua per l'a. s. 2023/2024, le seguenti funzioni strumentali al PTOF:

AREE n. 4	Docenti	Lordo dipendente	Lordo stato
PCTO indirizzo meccanico	n. 1	892,38	1.184,19
PCTO indirizzo elettrico	n. 1	892,38	1.184,19
PCTO indir. odontotecnico, ottico e tessile	n. 1	892,38	1.184,19
Coordinamento attività alunni BES	n. 1	892,38	1.184,19
TOTALE IMPEGNATO	n.4	3.569,52	4.736,76

Art. 38 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

Tali risorse, pari a € **13.717,91**, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007 e pertanto confluiscono nel Fondo dell'istituzione scolastica (CCNI siglato l'8 settembre 2023, art.2).

Art. 39 – Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

Le risorse disponibili per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) sono le seguenti:

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) a.s. 2023/2024	2.115,28
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)	297,79
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.413,07

Art. 40 – Compensi per il personale coinvolto nei progetti Aree a rischio, forte processo migratorio e contro la dispersione scolastica.

Le risorse disponibili per i compensi relativi a progetti aree a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL29/11/2007) sono le seguenti:

PROGETTI AREE A RISCHIO a. s. 2023/2024	1.066,54
PROGETTI AREE A RISCHIO a. s. 2022/2023 (ECONOMIE)	0,00
PROGETTI AREE A RISCHIO TOTALE DISPONIBILITÀ	1.066,54

Tali risorse, come riportato nell'art. 36, sono interamente impegnate, destinando la somma disponibile all'erogazione dei compensi al personale coinvolto nei progetti aree a rischio che saranno realizzati nel corso dell'a.s. 2023/2024.

Art. 41 – Compensi per il personale coinvolto nelle attività e nei progetti di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

Le risorse disponibili per le attività e i progetti di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) sono pari a € **14.908,28**, assegnazione per l'a.s. 2023/2024.

La quota destinata alla remunerazione del personale è la seguente:

Risorse per il personale coinvolto nelle attività e nei progetti di PCTO a.s. 2023/2024	14.529,02
Compensi per il personale docente coinvolto nelle attività e nei progetti di PCTO a.s. 2023/2024	10.115,72
Compensi per il personale ata coinvolto nelle attività e nei progetti di PCTO a.s. 2023/2024	4.413,30

I compensi accessori correlati alle attività di PCTO saranno liquidati tenendo conto dei seguenti criteri: 15 ore ai docenti tutor per classe; 3 ore per classe al docente referente; agli ass. amministrativi 1 ora per classe per attività di supporto contabile e 4 ore per classe per attività di gestione iter documentazione, 3 ore per classe per attività di gestione e rendicontazione amm/contabile, 18 ore complessive per ciascun progetto realizzato.

Art. 42 – Stanziamenti Fondo Istituto (Personale ATA)

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi recupera le ore eccedenti l'orario d'obbligo con permessi orari e giornate di riposo, non avendo accesso al fondo per le prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo.

Alla somma disponibile del Fondo di Istituto per il personale ATA, pari a € 19.130,34 lordo dipendente, vanno aggiunte le seguenti somme:

1. € 4.410,00 di Indennità di Direzione al DSGA – quota variabile (così determinata: € 750,00 per istituto di II grado + € 3.660,00 per 122 posti in organico ad € 30,00 cadauno);
2. € 510,35 pari a gg. 30 di ferie e festività soppresse, considerando una indennità giornaliera arrotondata di € 17,01 riferita all'Indennità di Direzione al sostituto del DSGA;

INDENNITÀ DI DIREZIONE (art. 56 CCNL del 29.11.2007)	LORDO DIPENDENTE
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 4.410,00
Sostituto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 510,35
TOTALE SOMME DA PAGARE	€ 4.920,35

La parte del FIS destinata al personale ATA è finalizzata alla realizzazione delle attività di cui all'art. 88, comma 2, lettera e) del CCNL 2006/2009. Viene impiegata per remunerare le prestazioni aggiuntive, da intendersi sia come orario aggiuntivo di lavoro che come intensificazione delle prestazioni lavorative. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere effettuate in base alle disponibilità dichiarate. La distribuzione di tali risorse avverrà secondo il piano formulato dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico.

	N° ore	Importi orari	Importi totali (lordo dipendente)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
Prestazioni oltre orario – Intensificazione (1)	375	€ 15,95	5.981,25
ASSISTENTI TECNICI			0
Prestazioni oltre orario - Intensificazione (2)	200	€ 15,95	3.190,00
COLLABORATORI SCOLASTICI			0
Prestazioni oltre orario - Intensificazione (3)	724	€ 13,75	9.955,00
TOTALE SOMME DA PAGARE			19.126,25
ECONOMIA DI SPESA			4,09
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE			19.130,34

Le attività di intensificazione di prestazioni lavorative in orario di servizio sono da identificare per **gli assistenti amministrativi** in:

1. gestione domande di ricostruzione della carriera;
2. gestione domande di cessazione (inserimento dati portale Nuova Passweb Inps);
3. gestione tirocini TFA sostegno;
4. supporto alla funzione strumentale BES;
5. pubblicazione atti sul sito web della scuola;
6. collaborazione e supporto nell'ambito di progetti;
7. prestazioni aggiuntive causate dalla sostituzione di colleghi assenti.

per gli assistenti tecnici in:

1. supporto agli uffici amministrativi/ufficio tecnico;
2. partecipazione ad attività di riordino archivi e ricognizioni inventariali straordinarie;
3. supporto tecnico alla realizzazione del PTOF;
4. consegnatari di materiali di facile consumo;
5. verifica estintori presenti nell'istituto;
6. prestazioni aggiuntive causate dalla sostituzione di colleghi assenti.

per i collaboratori scolastici in:

1. servizi esterni relativi a consegne e/o ritiro materiali;
2. minuta manutenzione arredi e suppellettili;
3. gestione servizi interfono e telefonici;
4. gestione corrispondenza e rapporti con l'ufficio postale;
5. gestione ingresso, utenza esterna e adempimenti connessi alla sicurezza;
6. prestazioni aggiuntive causate dalla sostituzione di colleghi assenti.

Art. 43 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, riportata nel Piano delle Attività formulato dallo stesso, ed adottato dal Dirigente Scolastico, viene stabilito il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica;
- disponibilità degli interessati;
- anzianità di servizio.

Gli incarichi devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d'istituto, devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite dall'area di appartenenza, possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario. L'eventuale svolgimento dell'incarico in orario straordinario non deve essere già ricompreso nelle attività del Fondo d'Istituto. L'assenza dal servizio non comporta la riduzione dei compensi, a condizione che siano stati comunque conseguiti i risultati connessi all'incarico stesso.

La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi è rimessa al Direttore SGA, quale preposto alla direzione dei servizi amministrativi e generali.

È nella facoltà del Dirigente scolastico, previa acquisizione di motivato parere del Direttore SGA, revocare l'incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferita al personale interessato tramite comunicazione scritta.

INCARICHI SPECIFICI a. s. 2023/2024	€ 3.180,23 Lordo dipendente	€ 4.220,17 Lordo stato
-------------------------------------	--	---

Alla luce del fatto che nell'istituzione scolastica non sono presenti alunni diversamente abili che necessitano di assistenza fisica, si conviene di impegnare l'intera risorsa disponibile, e quindi di corrispondere, per l'anno scolastico 2023/2024, i seguenti incarichi a personale in servizio non beneficiario dell'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola:

N .	PROFILO	OGGETTO INCARICO	N .	IMPORTO Lordo dip.	TOTALE Lordo dip.
3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Coordinamento area gestione amministrativo contabile – Supporto alla gestione contabile dei progetti di ampliamento offerta formativa	1	550,00	550,00
		Sostituzione DSGA – Supporto alla gestione amministrativa dei progetti di ampliamento offerta formativa	1	550,00	550,00
		Coordinamento area del personale a T.I. - Supporto alla gestione amministrativa dei progetti di ampliamento offerta formativa	1	275,00	275,00
4	ASSISTENTE TECNICO	Coordinamento laboratorio di area e collaborazione con ufficio tecnico, scarto di archivio	1	355,23	355,23
		Collaborazione con ufficio tecnico per gestione rete LAN/WLAN, scarto d'archivio	2	250,00	500,00
		Coordinamento laboratorio di area	1	210,00	210,00
4	COLLABORATORE SCOLASTICO	Gestione centralino, utenza esterna, supporto ai docenti sede Seminario	1	210,00	210,00
		Riproduzione copie per la didattica, supporto docenti	1	160,00	160,00
		Minuta manutenzione	1	185,00	185,00
		Gestione centralino, supporto uffici amministrativi e dirigenza	1	185,00	185,00
TOTALE IMPEGNATO					3.180,23

Art. 44 - Conferimento degli incarichi

Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il Fondo MOF. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 46 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 47 – Controllo dell'accordo

Raggiunto l'accordo tra le parti e definita l'ipotesi di contratto, la stessa, entro 10 (dieci) giorni, sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla relazione tecnico finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e da una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il prescritto visto di controllo.

Acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti ovvero trascorsi 15 giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto viene definitivamente stipulato ed entra in vigore immediatamente.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione il D. S. provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto all'albo sindacale on-line ed a trasmettere, per via telematica, **all'ARAN ed al CNEL**, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del Contratto Collettivo Integrativo corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Art. 48 – Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente accordo hanno titolo a richiedere, non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione, la verifica del suo stato di attuazione.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Dr. Michele Carmine NIGRO _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE - RSU

Prof.ssa Francesca D'ANGELO _____

Rag. Flavia GIUGLIANO _____

Prof. Davide SQUILLANTE _____